

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3237 del 27/06/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/201 - DITTA FRASANI LUIGI ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI PER PRODUZIONE DI LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, LOC. BOSCO SAN PROTASO N. 165.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3404 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA FRASANI LUIGI
ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI PER PRODUZIONE DI LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI
FIORENZUOLA D'ARDA, LOC. BOSCO SAN PROTASO N. 165.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

• con note trasmesse dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 9131 e 9133 dell'11/03/2022, acquisite al prot. ARPAE rispettivamente al n. 41578 e 41579 del 14/03/2022, è stata presentata dalla Ditta FRASANI LUIGI, con sede legale a Fiorenzuola d'Arda (PC), Pod. Bosco San Protaso n. 165 (P.Iva 01600420333), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "allevamento di bovini per produzione di latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Bosco San Protaso n. 165, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 51570 del 28/03/2022 questa Agenzia ha richiesto la documentazione a completamento dell'istanza per le matrici "scarichi", "emissioni in atmosfera" ed "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 62654 del 14/04/2022 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 65220 del 20/04/2022 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione richiesta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 72442 del 02/05/2022 è stata acquisita la documentazione a completamento trasmessa dalla Ditta;
- con nota prot. n. 78992 del 11/05/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 92377 del 03/06/2022 la ditta ha trasmesso la documentazioni integrativa volontaria per quanto attiene all'impatto acustico;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 8 del 09/05/2022 e n. 9 del 04/05/2022 Sinadoc 12143/2022) risulta che:

- a. l'azienda svolge l'attività di allevamento di bovine da latte nel sito produttivo in oggetto (cod Ausl 021PC009);
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 30314 del 07/02/2022 prot n. 19476, è pari a 471 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: 278 capi;
 - Rimonta: 103 capi;
 - Vitelli: 90 capi;
- c. attualmente l'azienda utilizza alcuni contenitori per gli effluenti zootecnici, disponibili in convenzione d'uso, situati al di fuori del centro aziendale;
- d. l'intervento in progetto consiste nell'ammodernamento delle strutture (sostituzione del pavimento grigliato con uno a lettiera permanente) e realizzazione di una vasca per il contenimento del liquame di una concimaia per la frazione solida separata;
- e. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, rimarrà invariata pari a 471 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: 278 capi
 - Rimonta: 103 capi (valore inferiore alla soglia di cui alla lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06);
 - Vitelli: 90 capi (valore inferiore alla soglia di cui alla lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06);
- f. il separatore del liquame tratterà solamente i reflui raccolti nella vasca in testa alle stalle, avente capacità di 827 mc.;
- g. le vasche di stoccaggio che non rispettano il rapporto superficie /volume inferiore o uguale a 0,2 , sono mantenute coperte mediante "il crostone" naturale;
- h. i percolati e le acque meteoriche raccolte dalle trincee degli insilati sono raccolte e convogliate nella vasca posta in testa alla stalla, avente capacità di 633 mc;
- i. la concimaia in progetto, necessaria per la conservazione del letame e del solido separato, non risulta avere capacità di contenimento minima richiesta dall'art. 9 del Reg.to Reg.le n. 3/2017. L'azienda dispone, tuttavia, delle aree a lettiera permanente che, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo di legge, possono avere la funzione di contenimento del letame prodotto ai fini della sua maturazione;
- j. al momento del rilascio del presente Atto, la disponibilità di terreno agrario, come risultante dalla la Comunicazione di utilizzo agronomico 30314, ricevuta da ARPAE il 07/02/2022 prot. n. 19476, è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;
- k. sono state verificate le condizioni di esercizio dell'allevamento e la sua coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017;
- l. per la matrice emissioni in atmosfera è stata dichiarata l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 17 del 23/06/2022 Sinadoc 12143/2022) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue domestiche provenienti dalla cucina e dai servizi igienici dell'abitazione e dal servizio igienico per i dipendenti annesso alla sala mungitura, trattate mediante due fosse Imhoff, due degrassatori ed un filtro percolatore anaerobico (avente una potenzialità pari a 15 A.E.);
- i reflui in uscita dall'impianto di trattamento recapitano nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" confluyente nel Canale Consortile "La Boschina" afferente al Rio Chiozza;

Atteso che:

- con nota prot. n. 78987 dell'11/05/2022 è stato richiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale aziendale intubato" recapitante in Canale consortile, nonché il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in merito all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 21162 del 13/06/2022, assunta al prot. ARPAE n. 97706 in pari data, il Comune di Fiorenzuola d'Arda:
 - ha trasmesso la determinazione n. 509/2022 del 10/06/2022, relativa al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale aziendale intubato" recapitante in Canale Consortile, con allegati il parere favorevole del Consorzio di Bonifica di Piacenza (prot. CDB n. 5968 del 23/05/2022 ed il parere favorevole del Servizio Territoriale di ARPAE (prot. ARPAE n. 94692 dell'8/06/2022);
 - ha espresso parere favorevole di cui all'art. 8 commi 4/6 della L. n. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 22273 del 22/06/2022, assunta al prot. ARPAE n. 103428 in pari data, il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso la determinazione n. 547/2022 del 21/06/2022, di rettifica dell'Autorizzazione di cui alla suddetta determinazione n. 509/2022, con la quale il Comune ha precisato, in linea con quanto indicato dal Consorzio di Bonifica, che lo scarico (S1) recapita, tramite "canale aziendale intubato", nel Canale Consortile promiscuo denominato "La Boschina" afferente al Rio Chiozza;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta FRASANI LUIGI, con sede legale a Fiorenzuola d'Arda (PC), Pod. Bosco San Protaso n. 165 (P.Iva 01600420333), per l'attività di "allevamento di bovini per produzione di latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Bosco San Protaso n. 165, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1* di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale aziendale intubato" recapitante nel Canale Consortile "La Boschina", afferente al Rio Chiozza;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1, lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all'autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;
- art. 3, comma 1, lett. e), DPR 59/2013 *comunicazione o nulla osta* di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda, rilasciata con determinazione n. 509/2022 del 10/06/2022, (trasmessa con nota prot. n. 21162/2022, assunta al prot. ARPAE n. 97706/2022), come rettificata con determinazione n. 547/2022 del 21/06/2022 (trasmessa con nota prot. n. 22273/2022, assunta al prot. ARPAE n. 103428/2022);

3. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche (S1) avente recapito in corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" confluyente nel Canale Consortile "La Boschina" afferente al Rio Chiozza, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli Abitanti Equivalenti serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori nonché l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff; inoltre, almeno una volta l'anno, deve essere eseguito il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- d) il pozzetto di controllo posto prima del punto di scarico nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale/fosso privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- g) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dalla stalla in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

5. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

6. di dare atto che:

- per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- resta fermo quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 e s.m.i.;

7 di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

8. di dare altresì atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.